



COMUNE DI MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

n. 12 del 31-03-2023

OGGETTO: INTEGRAZIONI E RETTIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI COME DA DELIBERA 15/2022 ARERA

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **21:22**, presso la sede comunale sita in P.zza Cavour e/o in collegamento mediante videoconferenza ex art. 4 del Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria, in prima convocazione sotto la presidenza del Sindaco ING. ETTORE IACOMUSSI, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	IACOMUSSI ETTORE	Presente	8	GRANARI GIANLUCA	Presente
2	PAGNOTTA LAURA	Assente	9	CAROSI FRANCESCO	Assente
3	MARCHETTI MARIA RITA	Presente	10	CECCUCCI TIZIANO	Presente
4	CECCHITELLI ANNA	Presente	11	ANTICI DANIELE	Assente
5	CAMPONESCHI PIETRO	Presente	12	SPICCALUNTO PAOLO	Presente
6	DI RITA FEDERICO	Presente	13	PESCOSOLIDO MARCO	Assente
7	GUERANI ATTILIO	Presente			

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Partecipa il Segretario AVV. ALFREDO ASSISI incaricato della redazione del presente verbale. Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Il Presidente, prima di procedere, ricorda quanto anticipato all'inizio dell'adunanza e dichiara che si procederà al rinvio del sesto punto all'o.d.g. ad un prossimo consiglio comunale.

il Consigliere Spiccalunto, quanto ai punti 4 e 6 all'o.d.g. rinviati ad un prossimo consiglio osserva che entrambi i regolamenti sono corposi e che è complesso predisporre e fare le commissioni: nell'invitare chi di competenza a ripresentare in commissione le relative proposte, chiede tempi idonei ed atti corretti;

Il Presidente a questo punto dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al settimo punto dell'O.d.g., dando atto che sulla proposta di deliberazione sono stati emessi i pareri dai competenti responsabili dei servizi ex art. 49 Tuel;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.;

Sentiti:

- il *Sindaco* che illustra la proposta ricordando la necessità di adeguare il regolamento comunale alle delibere Arera e di normare alcune fattispecie di nuova introduzione prima non previste: in sede di Commissione si sono specificati meglio alcuni aspetti, in particolare con riferimento all'art. 5 comma 1 e all'art. 23, recependo all'unanimità le osservazioni;

- il consigliere *Spiccalunto* esprime alcune perplessità in particolare sulle premialità per il Pet e per l'umido. Quanto alla prima viene limitata solo ai nuclei verosimilmente molto numerosi: in tal senso il consigliere chiede che la Sua posizione venga rappresentata, evidenziando altresì che limitare la premialità al Pet rispetto ad altra tipologia di plastica non sembra corretto (anche se comprende la difficoltà tecnica).

Quanto alla premialità sull'umido ricorda la previsione di una premialità per il compostaggio domestico ed una per quello di comunità: quanto a quest'ultimo è evidente che è un sistema nuovo e quindi per capire se crea risparmi per il comune e conseguentemente una premialità per chi lo effettua è necessario un periodo di rodaggio di qualche anno; invece per quanto riguarda il compostaggio domestico è già da dieci anni che virtuosi cittadini di Morlupo provvedono a "compostare" a domicilio l'umido: questi cittadini si fanno carico pro quota di un onere complessivo che per il comune di Morlupo è stato stimato in circa 120.000,00 euro annui : in tal senso una scontistica di solo il 5% appare assai bassa. E' per tali motivi che il consigliere Spiccalunto anticipa il proprio voto in termini di astensione, si poteva fare di più...

- il consigliere *Guerani* osserva che anche il Pet è sperimentale e comunque ad oggi le macchinette apposite raccolgono solo il Pet: nulla osta che in futuro, quando dovesse divenire tecnicamente possibile, si possa ampliare la platea delle plastiche riciclabili incentivate;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Premesso che:

- con la Delibera 18 gennaio 2022 n° 15/2022 ARERA, Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza, tipicamente identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo Tari, e questo a decorrere dal 1° gennaio 2023;

- l'art. 2 del TQRIF precisa che si è tenuti al rispetto delle prescrizioni, e nel contempo il testo della Delibera, ARERA, richiama l'art. 2, comma 37 della Legge n° 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità "costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio";

- per la TARI il quadro normativo di riferimento è dettato dall'art.1, comma 668, della Legge n° 147/2013 e dal Decreto Ministeriale attuativo DM 20.04.2017, e come integrato dai regolamenti comunali con i quali viene indirizzata l'attività e l'organizzazione del gestore rifiuti;

- l'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997 e l'art. 149 del TUEL attribuiscono ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge;

Rilevato che

- sulla base delle premesse, emerge la necessità di contemperare il rispetto delle nuove prescrizioni regolatorie ARERA con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento e con il conseguente potere regolamentare dei Comuni;
- il Comune di Morlupo è chiamato, anch'esso, a fronteggiare tali cambiamenti normativi, mediante il recepimento nel proprio regolamento TARI e nella predisposizione della modulistica prevista dalla Delibera n° 15/2022;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il «Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate» di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 19.03.1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 1.3 Entrate Tributarie e SUAP, nonché quello di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti rilasciato in data 27.03.2023 con verbale n°11-2023, acquisito con prot.n. 6630 del 27.03.2023 ed allegato alla presente deliberazione;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO altresì che sono presenti n. 9 consiglieri;

con voti favorevoli n. 7, contrari: nessuno, astenuti: 2 (Ceccucci e Spiccalunto)

DELIBERA

1. di dare atto che, il presente Regolamento integra ed in specifiche parti, sostituisce il Regolamento TARI attualmente in vigore approvato con Delibera di Consiglio n.8 del 22.04.2022 ;
2. di approvare il «**Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n.39 articoli;
3. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
5. Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in fatto ed in diritto desumibili dall'atto e fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel **con voti favorevoli n. 7, contrari: nessuno, astenuti: 2 (Ceccucci e Spiccalunto).**

1.3 ENTRATE TRIBUTARIE - SUAP:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Morlupo, 20-03-2023

IL RESPONSABILE
LAURA SPINELLA

1.2 ECONOMICO - FINANZIARIO ED ENTRATE TRIBUTARIE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Morlupo, 21-03-2023

IL RESPONSABILE
SIMONE FOLCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ING. ETTORE IACOMUSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. ALFREDO ASSISI

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. ALFREDO ASSISI
